



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Settore Edilizia Pubblica e Privata

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Adempimenti per inizio lavori soggetti a Denuncia Inizio Attività e Permesso di costruire.

Si riportano di seguito alcune indicazioni sulle modalità di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto delle denunce di inizio attività e dei permessi di costruire, unitamente al nominativo dell'impresa è necessario corredare la pratica con il **Documento Unico di Regolarità Contributiva** e **Certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato** di ciascuna impresa, in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12..2000 n.445, anche nel caso di lavori affidati a lavoratori autonomi ancorché privi di dipendenti (Circolare Ministero del Lavoro prot. 25/1/0001663 del 30.01.2008).

Qualora i lavori siano affidati ad imprese che si avvalgono di lavoratori alle proprie dipendenze, prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto delle denunce di inizio attività e dei permessi di costruire deve prodursi obbligatoriamente per ciascuna impresa la seguente documentazione:

Dichiarazione redatta e sottoscritta in originale da ciascuna impresa esecutrice corredata da fotocopia di documento d'identità del dichiarante, attestante:

- l'organico medio annuo distinto per qualifica;
- il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato

Documento Unico di Regolarità Contributiva di ciascuna impresa esecutrice in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12..2000 n.445.

Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i nominativi delle medesime unitamente alla documentazione prescritta sono trasmessi al Comune prima dell'inizio dei lavori relativi allo stato di avanzamento o lotto specifico (art. 41 L.R. 5/2007)

-
- Il DURC emesso per i lavori privati in edilizia ha validità di 3 mesi dalla data di rilascio (art.7 co.2 D.M. n24.10.2007)
- L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad un uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
- I lavori oggetto di D.I.A. e di permesso di costruire non potranno essere iniziati in assenza della presentazione al Comune della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, cioè avente data non anteriore a 3 mesi dall'effettivo inizio dei lavori.
- In assenza della certificazione della regolarità contributiva o in presenza di documentazione di regolarità contributiva non in corso di validità al momento dell'inizio dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire) e quindi la realizzazione delle opere costituirà abuso edilizio sanzionabile a norma di legge.
- L'unico ambito di attività che esula dalla disciplina del D.U.R.C., è quella dei lavori in economia realizzati direttamente dai privati.
- Si fa presente che i lavori in economia diretta possono essere eseguiti solo per opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle capacità tecnico/professionali per l'esecuzione delle opere.

San Vito al Tagliamento, 01.12.2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
geom Mauro Galante